

Consiglio Regionale
della Puglia

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

pl. 535 1/4

del. 17

OGGETTO : D.D.L. " Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo ".

DECISIONE : La terza commissione consiliare , nella seduta del 21. 2^a.1985 ha approvato con la riserva dei rappresentanti il gruppo P.C.I. di presentare eventuali emendamenti in aula , il D.D.L. in oggetto.

[Handwritten signature]

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il processo di disattivazione di cinema e cinema-teatri in Italia ha toccato negli ultimi anni livelli altissimi: oltre 4.000 sale cinematografiche delle 11.000 censite nel '77 sono state definitivamente chiuse nell'ultimo quinquennio.

Tali sale costituiscono un patrimonio culturale ed economico di grande rilevanza la cui esistenza va salvaguardata in quanto strutture d'interesse comunitario. La stessa socialità dello spettacolo si basa essenzialmente sullo spazio - al chiuso o all'aperto - nel quale continua a consumarsi il rito della proiezione, della esecuzione e della rappresentazione.

Il convulso processo di sviluppo tecnologico in atto nel paese, nel settore dei mass-media, ha fortemente inciso sulle strutture dell'esercizio cinematografico e, seppure in misura minore, teatrale, innescando una spirale involutiva che rischia di colpire lo stesso momento associativo dello spettacolo a tutto danno della dinamica progettuale della creazione artistica e dell'informazione sociale.

Il fenomeno preoccupa non soltanto per il persistente allontanamento di larghe fasce di popolazione dalla conoscenza di uno dei più significativi mezzi di espressione, ma anche per la scomparsa di strutture fisiche di notevole interesse sociale in quanto luoghi e occasioni d'incontro e aggregazione per spettacoli e manifestazioni di ogni genere. Si va determinando una situazione per cui, in molte zone, non sarà più possibile vedere in sala pubblica un film, assistere ad una rappresentazione teatrale o ad una esecuzione musicale, tenere una conferenza o un dibattito.

Per quanto riguarda il settore cinematografico è venuta emergendo nel tempo una irreversibile caduta della frequenza di pubblico, deter

./.

minata da due ordini di fattori. Da una parte il costante disordine e l'assurda irrazionalità che domina il terreno della concorrenza fra la televisione e il cinema nell'offerta di spettacolo filmico. Dall'altra, l'inadeguatezza e il limitato rinnovamento delle sale:

Tutto ciò ha provocato una struttura dell'offerta sempre più debole con conseguente chiusura di sale cinematografiche dapprima nei comuni medio-piccoli della Regione e da qualche anno anche nei capoluoghi.

Valga, al riguardo, il dato sintomatico della chiusura di circa 140 sale in Puglia negli ultimi sette anni.

E' un patrimonio immobiliare imponente da tutelare e potenziare perché difficilmente ricostruibile nel breve periodo se la destinazione d'uso, come purtroppo si verifica di frequente, dovesse trovare più redditizie e sicure utilizzazioni al di fuori delle attività dello spettacolo.

Questa tendenza non riguarda soltanto l'Italia, ma - a differenza nostra - la crisi altrove viene più facilmente tamponata attraverso forme di specializzazione e di qualificazione del servizio offerto.

Pertanto la riqualificazione delle strutture e loro specializzazione nonché il miglioramento tecnologico sono la condizione per contribuire ad invertire l'attuale trend involutivo.

D'altronde, all'esigenza di provvedere in tempi brevi all'adeguamento dell'offerta, ha contribuito la necessità di una applicazione più puntuale delle nuove norme di sicurezza.

Lo stesso ordine di considerazioni può farsi in gran parte anche per le sale teatrali e musicali che - se non conoscono una analoga caduta della domanda - necessitano, comunque, di un adeguamento dei servizi tecnologici di sala e di palcoscenico, oltre ad un adeguamento nel numero, soprattutto nell'Italia meridionale ed insulare.

./.

Un nuovo assetto delle strutture di pubblico spettacolo -strumento di diffusione di film, di musica, di teatro e luogo d'incontro comunitario- richiede uno sforzo di adeguamento e di rilancio di forte rilevanza sotto il profilo imprenditoriale e finanziario e sotto il profilo politico-sociale.

Nell'individuazione dei soggetti beneficiari, il progetto di legge intende favorire forme di aggregazione tra gli operatori del settore, incentivando, attraverso forme associative, le iniziative di programmazione e d'investimento.

Per quanto riguarda la Puglia, la situazione di degrado delle strutture è stata oggetto di un ordine del giorno del Consiglio regionale che - in sede di approvazione della legge di "promozione delle attività cinematografiche e audiovisive" - impegnava la Giunta regionale a presentare, con urgenza, un apposito disegno di legge che assicurasse la ristrutturazione e il riassetto delle sale esistenti'.

Relatore Colasanto

Colasanto

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Legislativa Permanente
(Finanze, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.56/Pdel 23.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 23.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 22.3.1985

- D.d.L. "Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:


- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Lia, Calvario, Di Gioia, Colasanto, Troccoli, Abbati, Rossi.

contrari:

di astensione:



REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Cultura-Tempo libero

del 78

DISEGNO DI LEGGE

Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo

Dei

di lavoro

a-

REGIONE PUGLIA

art. I

(oggetto e finalità)

La Regione Puglia, in attuazione dell'art.13 dello Statuto regionale e dell'art.49 del D.R. 24 luglio 1977, n.616, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di aggregazione comunitaria e dello spettacolo, favorisce la ristrutturazione, la riqualificazione, l'ammmodernamento tecnologico e l'adeguamento funzionale delle sale cinematografiche e dello spettacolo, nonché delle attrezzature e il loro uso diversificato.

(soggetti beneficiari)

La Regione concede contributi a:

- a) enti pubblici che gestiscono esercizi cinematografici e teatrali e siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del R.D. n.773 del 18/6/31;
- b) proprietari e/o gestori di sale cinematografiche o teatrali che, singoli o associati in cooperative o consorzi di esercenti, siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del R.D. n.773 del 18/6/31.

O/S
per

REGIONE PUGLIA 8

art. 3

(Contributi)

I contributi regionali sono concessi ai soggetti di cui all'art.2, quale concorso in conto capitale o, mediante la costituzione di un fondo di garanzia, per l'abbattimento dei tassi d'interesse sui finanziamenti per i programmi d'investimento.

Il 70% del fondo di copertura previsto dal successivo art.8 è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale, mentre con il restante 30% si provvede alla costituzione di un fondo di garanzia per l'abbattimento, nel limite massimo del 12%, dei tassi di interesse sui finanziamenti ottenuti dai singoli soggetti di cui al primo comma del presente articolo fino ad un massimo di 5 anni.

Ciascun contributo in conto capitale è concesso in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 50 milioni.

La scelta del beneficio spetta al richiedente ferma restando l'alternativa dell'intervento regionale.

I programmi devono riguardare:

- a) la ristrutturazione delle sale cinematografiche per renderle agibili sia per l'attività cinematografica sia per quella teatrale, musicale e culturale in genere, anzitutto in relazione alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei locali;
- b) la trasformazione delle sale cinematografiche e delle relative strutture per un loro uso diversificato ai fini della promozione culturale.

art. 4

(domanda e documentazione)

Per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare domanda all'Assessorato alla Cultura, Tempo Libero della Regione Puglia entro il 30 settembre.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) titolo di proprietà o contratto locatizio della durata utile di cinque anni;
- b) relazione tecnica sullo stato della struttura, redatta da un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri;
- c) conto economico previsionale e relazione tecnica sulle modalità e sui tempi di attuazione dei lavori;
- d) piano di copertura finanziaria degli investimenti;
- e) documento di approvazione del progetto da parte del Comune;
- f) progetto dei lavori e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme vigenti di sicurezza;
- g) dichiarazione di mantenimento per almeno sei anni della destinazione ^{e dell'} uso dell'immobile.

9/4

6-

I soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono, inoltre, tenuti a produrre, quando siano soggetti collettivi:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento delle associazioni dei gruppi associati dei consorzi di esercenti, o delle cooperative cinematografiche o teatrali;
- b) elenco degli esercizi cinematografici o teatrali associati con l'indicazione delle eventuali quote sociali sottoscritte da ciascun esercizio. Tale elenco deve essere prodotto con atto notorio o atto sostitutivo di notorietà;
- c) copia del bilancio, per le società, e della dichiarazione dei redditi per le imprese individuali e società assimilate. Avranno diritto di precedenza le domande presentate dai soggetti previsti nei commi precedenti nei cui locali sia stata sospesa l'attività e che si impegnino a riprenderla almeno per il periodo indicato ^{al comma a) del} al precedente comma ~~3~~.

Handwritten initials or mark

REGIONE PUGLIA

art. 5

//

La Regione Puglia definisce, con deliberazione del Consiglio regionale, entro il trenta aprile di ogni anno, il piano di assegnazione dei contributi nel limite massimo dello stanziamento previsto dall'esercizio in corso.

L'istanza di contributo non può essere ripetuta per la stessa struttura nell'arco del sessennio dalla concessione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzato interamente lo stanziamento annuale nella parte avente finalità per la decurtazione degli interessi, gli importi risultanti inutilizzati verranno assegnati anche in conto capitale, fermo il rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo delle istanze.

REGIONE PUGLIA

12

art. 6

(liquidazione contributi)

Per la liquidazione dei contributi il richiedente deve presentare alla Regione - Assessorato Cultura e Tempo Libero - domanda corredata da:

- a) dichiarazione rilasciata dal Comune nella quale si attestano le date di inizio e del termine dei lavori;
- b) relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al preventivo presentato;
- c) documenti della spesa dei lavori effettuati;
- d) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla Commissione provinciale di cui all'art. 141 del R.D. n.635 del 6/5/40 competente per territorio.

art. 7

13

(modalità di erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare gli interventi secondo i tempi previsti ed in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione degli interventi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca, anche parziale, del contributo in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Uguale provvedimento viene assunto dalla Giunta regionale nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato a norma della lettera g) dell'art. 4 della presente legge.

Alla liquidazione dei contributi provvede, con proprio Decreto, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

Art. 8
(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

All'onere riveniente dall'applicazione della presente *legge*,
valutata in lire 1.000.000.000, si fa fronte per l'esercizio
1985 con la seguente variazione di bilancio:

Parte II Spesa

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:		
- Cap. 1304130 "Spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti ed interventi in materia faunistico-venatoria ed ambientale L.R. 27.2.84 n.10"	1.000.000.000	1.100.000.000
Variazione in aumento:		
- Cap. 1303081 (c.n.i.) "Contributi in c/capitale ad enti pubblici e soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature"	700.000.000	700.000.000
- Cap. 1303082 (c.n.i.) "Fondo di garanzia finalizzato alla concessione di contributi in c/interesse a favore di enti pubblici o soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature"	300.000.000	300.000.000

Per gli anni successivi, si provvederà mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Am

REGIONE PUGLIA

art. 9
(norma transitoria)

15
~~11~~

Limitatamente all'esercizio finanziario 1985 le domande e la documentazione di cui al precedente art. 4 dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla ^{data di} entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti al precedente art. 5

COMMISSIONE REGIONALE PUGLIA
TRAMITATA AL III
Voto approvato il 5.3.85

Ally CC

*am
2/1*